

# **CAPITOLATO D'ONERI**

## **PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP E/O SVANTAGGIO OVVERO INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DI PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO (S.E.D.)**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento, per i residenti del territorio Comunale di Monteciccardo, del servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare per minori in condizione di handicap e/o svantaggio ovvero interventi di integrazione scolastica e di promozione dell'agio e prevenzione del disagio.

### **ART.2 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di n. 3 anni a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e comunque dalla stipula del contratto e sino al 30/06/2020.

La cooperativa/impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà dare inizio al servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare per minori in condizione di handicap e/o svantaggio ovvero interventi di integrazione scolastica e di promozione dell'agio e prevenzione del disagio entro il termine del 30/06/2020 per i soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale di Monteciccardo.

In caso di pendenza di stipulazione del contratto l'avvio del servizio avverrà con riserva di legge.

### **ART. 3 - FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **FINALITA'**

Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di emarginazione nell'ambiente di vita e di studio, garantendo il pieno sviluppo della personalità del minore nel proprio ambiente di vita (familiare e scolastico).

In particolare il servizio è finalizzato a:

- favorire il percorso di crescita
- stimolare il recupero di autonomie
- sostenere la famiglia nel compito educativo
- mantenere il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento delle figure parentali
- favorire il recupero scolastico
- costruire una rete di comunicazione tra il nucleo e l'ambiente (scuola, comunità locali, vicinato, ecc.) per facilitare l'accesso e l'utilizzo corretto di risorse e servizi del contesto territoriale

#### **SEDE**

**Servizio di assistenza educativa domiciliare:** Il servizio prevede interventi di natura socio-educativa rivolti a minori, prestati presso il domicilio e/o al di fuori di esso presso sedi operative autorizzate dall'Amministrazione.

**Servizio di assistenza educativa scolastica:** Il servizio prevede interventi di sostegno educativo scolastico rivolto a minori, prestati presso le sedi scolastiche di frequenza.

### **DESTINATARI DEL SERVIZIO**

- minori con evidenti disagi scolastici;
- minori con difficoltà di apprendimento;
- minori che vivono situazioni di disagio relazionale;
- minori portatori di handicap psico-fisico;
- minori in cui le famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare le funzioni educative-genitoriali;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- minori che vivono in famiglie in cui sia presente disagio psichico grave o patologia psichiatrica;
- minori che vivono in famiglie con grave conflittualità genitoriale;
- minori che vivono con un solo genitore a seguito di divorzio, separazione, decesso, altro (nuclei monoparentali).

### **PRESTAZIONI**

Il servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica per minori in condizioni di handicap e/o svantaggio è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziale-educativa e deve offrire le seguenti prestazioni:

- sostegno al minore in condizione di disagio e/o disadattamento scolastico e socio – ambientale per favorire lo sviluppo personale, il rapporto con la famiglia e il contesto socio-relazionale
- sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- corretto inserimento del minore nelle strutture scolastico – educative e di formazione professionale.

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali nelle persone del Responsabile del Servizio e/o Assistente Sociale e da queste concordate con il Capo d'Istituto.

L'Aggiudicataria dovrà mantenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Settore Servizi Sociali e con l'Assistente Sociale del Comune e con il Servizio Materno Infantile dell'ASUR N.1 Distretto di Montecchio – per il tramite del Coordinatore.

### **COORDINAMENTO**

Il coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi del Comune, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno trimestrale. Al coordinatore saranno assegnati i seguenti compiti:

- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il Servizio Sociale del Comune e con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (A.S.U.R., scuola, autorità giudiziaria, altre figure professionali);
- gestione e controllo del personale (programmazione settimanale attività educatori, sostituzioni, controllo schede di servizio, ecc.)
- raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione);
- comunicazione tempestiva agli utenti delle variazioni del servizio;
- monitoraggio costante dei servizi erogati, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti.

### **SCHEDARIO INFORMATIZZATO.**

L'Amministrazione valuterà la possibilità di gestire uno schedario informatizzato che consenta di memorizzare tutti i dati significativi riguardanti gli utenti.

Si potranno così estrarre informazioni analitiche o sintetiche sia sugli utenti, sia sulle attività, per rendere più efficaci gli interventi.

#### **ART. 4 - ORARI**

1. Gli interventi saranno erogati, di norma, fra le ore 8.00 e le ore 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni, la cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente, previa conoscenza ed avviso all'utente per ogni cambiamento di operatore; in questo caso deve essere previsto un affiancamento adeguato alla situazione.

3. I referenti organizzativi dei servizi in questione dovranno essere in grado di assicurare l'immediata reperibilità, anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti di servizi.

4. Nel caso di assenza degli operatori, l'Aggiudicataria provvederà alla loro sostituzione come da offerta tecnico progettuale.

5. In caso di sciopero, l'Aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.

#### **ART. 5 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il luogo di erogazione del servizio è l'intero territorio del Comune di Monteciccardo pertanto l'aggiudicatario è tenuto a garantire gli interventi richiesti in tutta l'estensione territoriale.

2. Ferme restando le disposizioni successive, le prestazioni relative al servizio sono svolte nei modi che seguono:

a) assistenza scolastica: viene svolta presso gli istituti scolastici frequentati dagli utenti, anche al di fuori del territorio Comunale, o, previa autorizzazione dei Servizi Sociali, in altri luoghi di svolgimento dell'attività scolastica;

b) servizio educativo domiciliare: viene svolto di norma presso l'abitazione del minore; può essere effettuato anche in locali diversi, nell'ambito di progetti educativi programmati. Altre sedi operative individuate ed autorizzate dall'Amministrazione committente, dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del minore con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non del contesto di riferimento.

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE**

La cooperativa/impresa aggiudicataria assicura le prestazioni mediante propri educatori in possesso di formazione culturale e il titolo di studio necessari per le mansioni da svolgere ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale del 22-12-2004 n.13 come modificato dal Regolamento Regionale 28 luglio 2008 n.1 che disciplina requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. n.9/2003.

Gli Educatori dovranno altresì possedere:

- capacità di osservazione e di raccolta dati utili alla programmazione di interventi personalizzati, da confrontare con quelli in possesso degli altri operatori di base;
- capacità di documentare il proprio lavoro (registrazione degli interventi);
- capacità di verificare e controllare l'efficacia del proprio intervento;
- capacità di lavorare in equipe con altri operatori per definire, verificare ed aggiornare i programmi di intervento.

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo degli educatori che intende impiegare per il servizio e tutte le eventuali

successive sostituzioni, con relativo curriculum e deve altresì indicare il nominativo di un proprio operatore/coordinatore che funge da referente per l'Amministrazione.

La cooperativa/impresa aggiudicataria si impegna a far conoscere ad ognuno degli operatori il servizio nelle sue linee orientative generali, scopi, finalità, metodologie di lavoro ed articolazioni operative.

Spetterà all'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e/o su segnalazione del Capo d'Istituto, chiedere la sospensione dal servizio di quegli educatori ritenuti non idonei all'espletamento dello stesso.

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre due giorni dalla sospensione stessa.

Il coordinatore dovrà essere in possesso di titolo professionale adeguato e deve aver maturato un'esperienza documentata di almeno tre anni nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali.

### **ART. 7 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EDUCATORI**

1. La cooperativa/impresa aggiudicataria deve garantire la formazione/aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità.

Tenendo conto della tipologia degli utenti, il personale addetto al servizio dovrà frequentare corsi di aggiornamento organizzati dall'aggiudicataria sui temi principali inerenti le attività da svolgere nei confronti di minori.

La frequenza degli addetti dovrà svolgersi al di fuori dell'orario prestato per il servizio e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'aggiudicataria dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

### **ART. 8 - DOVERI DEGLI OPERATORI**

Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Deve mantenere il segreto con gli esterni su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 662 del Codice Penale.

Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.

In caso di eventi gravi traumatici ed improvvisi (abuso e maltrattamento) di cui il personale viene a conoscenza, questi si rapporta immediatamente ed eventualmente anche in forma scritta con il Settore Servizi Sociali.

### **ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La cooperativa/impresa aggiudicataria si obbliga:

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- ad operare con un numero adeguato di educatori di ambo i sessi ed a limitare i fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità socio-educativa del rapporto operatore-utente, garantendo la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo entro 48 ore. La sostituzione dell'educatore già individuato potrà avvenire esclusivamente per le ragioni di cui all'art.

6 o per giustificati motivi da comunicarsi all'Ente appaltante contestualmente al nominativo del sostituto.

Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi adottati non possano giustificare l'assenza, diffiderà la Cooperativa/impresa aggiudicataria ed in casi estremi si riserva di revocare l'appalto.

- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.
- a designare un operatore referente del servizio (che può coincidere con la figura del Coordinatore) cui compete:
  - a) l'organizzazione, la verifica ed il controllo dell'attività degli educatori in servizio come da progetto;
  - b) la cura ed il mantenimento dei rapporti tra l'affidataria e l'Amministrazione Comunale;
  - c) garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio;
  - d) dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Servizi Sociali e/o all'Assistente Sociale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché dell'eventuale difficoltà di rapporti tra operatore ed utente.

In tale caso nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'Aggiudicataria si obbliga inoltre ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali previste dai contratti collettivi nazionali in vigore e tutti gli accordi integrativi locali.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico della ditta appaltatrice.

#### **ART. 10 - PRESTAZIONI**

L'Aggiudicataria si impegna ad erogare le prestazioni di assistenza educativa domiciliare e scolastica con le modalità previste nei precedenti articoli per un monte annuo di circa 1.420 ore rese a favore di 4/5 utenti, dati rilevati sulla base all'andamento storico del servizio e da ritenersi quindi a titolo indicativo soggetto a variazione.

L'effettivo ammontare delle ore di servizio da rendere risulterà da Piani di lavoro predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali ad ogni inizio Anno Scolastico e comunicato alla ditta aggiudicataria.

Le prestazioni, nell'ambito di quanto sopra, sono caratterizzate da:

1. Interventi svolti al domicilio o presso le strutture scolastiche di frequenza, strutturati secondo un preciso orario individuale concordato dagli Operatori con il Capo d'Istituto e le insegnanti referenti ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
2. Verifiche e controlli sull'andamento del progetto individualizzato.

Il tempo determinato per ogni intervento deve intendersi escluso del tempo di trasferta, di raggiungimento della sede scolastica ed ogni altro onere temporale.

#### **ART. 11 – CORRISPETTIVO**

La spesa annuale per il Servizio di che trattasi è pari ad Euro 26.355,20 (ventiseimilatrecentocinquantacinqueuro/20) + IVA; somma calcolata in sintesi per le prestazioni di cui all'art.10.

L'effettivo corrispettivo annuo per il servizio sarà quello risultante dal prodotto dell'offerta oraria presentata dalla ditta aggiudicataria per le ore effettivamente rese per il servizio stesso secondo quanto previsto al precedente Art. 10.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

## **ART. 12 - INVARIABILITA' DEL PREZZO**

1. Il prezzo contrattuale si intende accettato dalla ditta aggiudicataria a tutto suo rischio ed è quindi invariabile per tutta la durata del servizio ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che la ditta assegnataria non abbia tenuto in conto.

La ditta aggiudicataria garantisce di dare piena attuazione al progetto di servizio presentato in sede di gara al prezzo pattuito.

2. Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare il servizio con ulteriori prestazioni ed attività identiche o di natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale alla ditta aggiudicataria, purchè il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito in fase di stipula del contratto, nel rispetto dei tempi previsti all'art.2.

## **ART. 13 – PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture (a consuntivo) supportate da un prospetto sottoscritto dal quale risultino la data, le sedi, il numero e il nome degli operatori impiegati, il numero delle ore effettuate da ciascuno ed il numero delle ore totali e controfirmato rispettivamente, per l'educativa scolastica, da un referente dell'Amministrazione Scolastica, per l'educativa domiciliare da un esercente la patria potestà del minore.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di comunicare con lettera a parte le osservazioni e le eventuali contestazioni.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata dal Comune su autorizzazione/Provvedimento di liquidazione del Responsabile del Settore "Servizi Sociali e alla persona..."

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà più idonea la liquidazione delle fatture alla ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

## **ART. 14 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE**

La cooperativa/impresa aggiudicataria, oltre alle assicurazioni obbligatorie di Legge per tutti i dipendenti e collaboratori impegnati nell'esecuzione del servizio, dovrà stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O.

Tale polizza dovrà essere stipulata per il servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica per minori in situazione di handicap e/o svantaggio ovvero interventi di integrazione scolastica e di promozione dell'agio e prevenzione del disagio oggetto/parte del presente appalto ed esibita all'Ente per approvazione.

L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'Aggiudicataria provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di Monteciccardo da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.

A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Monteciccardo debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, con un massimale complessivo non inferiore a 1.500.000 (eurounmilioneacinquecentomila/00) di Euro.

Dovrà essere stipulata anche apposita polizza infortuni a tutela di tutti gli utenti dei servizi (siano minorenni che adulti), con le seguenti somme:

- € 100.000,00 morte;

- € 150.000,00 invalidità permanente;

- € 5.000,00 rimborso spese.

A pena improcedibilità alla stipulazione del contratto per fatto addebitabile all'Aggiudicataria, in occasione della stipulazione del contratto, l'Aggiudicataria dovrà presentare copia conforme delle polizze sottoscritte. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione ed all'aggiudicazione al secondo classificato.

#### **ART. 15 - DIVIETI E RESPONSABILITA'**

E' fatto divieto al personale della ditta aggiudicataria di richiedere o accettare denaro dagli utenti per lo svolgimento del servizio. Tutti i rapporti amministrativi ed economici con i cittadini utenti saranno tenuti direttamente ed esclusivamente dal Settore Comunale competente. L'eventuale violazione rappresenterà grave negligenza ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, di cui al successivo art. 22.

#### **ART. 16 - TRACCIABILITA' FLUSSI**

La cooperativa/impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La stipula del contratto con la cooperativa/impresa aggiudicataria potrà avvenire dolo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta e comunque entro i termini stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici. Le spese connesse alla stipula del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

2. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, potrà essere dichiarata, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune di Monteciccardo procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.

4. L'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, si impegna a consegnare al Comune, una copia del Decreto programmatico della sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà disporre di idoneo recapito, munito di telefono, segreteria telefonica, fax, funzionanti 24 ore su 24 e di un ufficio che dovrà

essere funzionante almeno dal lunedì la venerdì – orario minimo 8,00 -13,00 con indirizzo e-mail.

La ditta dovrà comunicare il proprio domicilio al Comune, come tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire .

#### **ART. 19 - SPESE**

Le spese contrattuali, quelle per i bolli e per l'eventuale registrazione ed ogni altra spesa affrontata per pervenire all'aggiudicazione e/o stipula del contratto si intendono a totale carico dell'aggiudicatario

#### **ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto dell'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

#### **ART. 21 -CAUZIONI**

La cooperativa/impresa aggiudicataria, a garanzia dell'integrale rispetto degli obblighi contrattuali assunti, sarà tenuta inoltre a presentare all'atto della stipula della relativa convenzione una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione a favore del Comune dovrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa della durata dell'appalto e contenente l'esplicita clausola del pagamento a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della ditta aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni od altro alla stessa imputabili. Conseguente alla riduzione della cauzione, per quanto detto in precedenza, la ditta aggiudicataria è obbligata nel termine di giorni trenta a reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempienza la cauzione sarà integrata d'Ufficio, prelevandola dal corrispettivo d'appalto.

#### **ART. 22- PENALI E SANZIONI**

L'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e di rescindere il contratto qualora l'appaltatore si renda colpevole di grave e ripetuta negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali. In tal caso all'appaltatore saranno liquidati i soli corrispettivi per il servizio regolarmente svolto, previo risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto e/o dall'esecuzione d'Ufficio delle prestazioni non eseguite.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, il Comune si riserva di adottare di volta in volta penalità a suo insindacabile giudizio, con apposito Atto del Responsabile del Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta degli addebiti assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

Il Comune si riserva, comunque, di far eseguire i mancati o incompleti trascurati servizi, fermo restando il diritto di risarcimento danni da rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria, senza formalità di sorta.

#### **ART. 23 – VERIFICHE E CONTROLLI**

L'aggiudicataria svolge l'attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, agli indirizzi del Piano Regionale dei Servizi Sociali e ad osservare regolamenti e disciplinari operanti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

1. verifica trimestrale dei risultati conseguiti dal Servizio oggetto dell'appalto e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
2. verifiche operative con il coinvolgimento diretto della Ditta finalizzate a valutare l'azione degli educatori da essa impegnati, in termini di efficienza ed efficacia;
3. verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi della Ditta.

Alla ditta aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni pertinenti. Può avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per un miglior svolgimento del servizio.

Queste proposte verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e di concerto con l'Amministrazione Scolastica, eventualmente attuate.

#### **ART. 24 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la cooperativa/impresa aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica nessuna esclusa, ove non risolte transattivamente in via bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal Presidente del Tribunale di Pesaro, i quali decideranno secondo le norme di diritto.

Le spese del giudizio saranno poste a carico della parte soccombente.

#### **ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, il contratto può essere oggetto di risoluzione in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della aggiudicatario al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, ovvero accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la piena disponibilità da parte dell'aggiudicatario, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario, se cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio;

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di Monteciccardo non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta all'aggiudicatario in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

5. L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

6. In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia vigenti.

7. Il Contratto sarà altresì sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile qualora, in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, si accerti che sia intervenuta la disponibilità delle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e che i relativi prezzi siano più bassi rispetto a quelli previsti dal Contratto.

#### **ART. 26 - MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monteciccardo.

La cooperativa/impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

I dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali il cui nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale contestualmente ad una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

#### **ART. 27 – RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda alle norme di riferimento e ai regolamenti vigenti in materia.

Si dovranno inoltre applicare le Leggi e i regolamenti emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.